

Prot.. N°

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL
DIVIETO DI FUMO E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO**

DESTINATARI DEL DOCUMENTO
TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

DATA REDAZIONE 15/10/2020	VERIFICA: Acquisito Parere favorevole del RESPONSABILE QUALITÀ AZIENDALE <i>In merito a norme e standard Qualità applicabili</i> Dott.ssa Elisabetta Danielli	PARERI FAVOREVOLI: DIRETTORE AMMINISTRATIVO <i>(firmato digitalmente)</i> Dott.ssa Serena Sincovich
DIREZIONE e STRUTTURA EMITTENTE <i>Direzione Generale</i>		DIRETTORE SANITARIO <i>(firmato digitalmente)</i> Dott.ssa Paola Toscani
PROCESS OWNER Dott. Stefano Russian <i>Direzione medica</i>	NORME E STANDARD APPLICABILI <i>Normativa in materia vigente</i> DGR 3586/2004 DGR 1436/2011 DGR 1083/2012 Norme ISO 9001/2015	APPROVAZIONE: DIRETTORE GENERALE <i>(firmato digitalmente)</i> Dott. Stefano Dorbolò
GRUPPO DI LAVORO dDtt.ssa Claudia Carosi SPPA Dott.ssa Daniela Zaro <i>Affari Generali e Legali</i>	DA REVISIONARE ENTRO IL 31/10/2022	
PAROLE CHIAVE Fumo, divieto, sanzione	MODALITÀ DIFFUSIONE Sito internet aziendale Amministrazione Trasparente	

È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, per scopi diversi da quelli istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste

1 INDICE

1	INDICE	2
2	SCOPO	3
3	DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
4	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
6	CONTENUTO	4
	Art.1	4
	Oggetto	4
	Art.2	4
	Principi e finalità	4
	Art. 3	4
	Ambito di applicazione	4
	Art. 4	5
	Divieto di fumo	5
	Art. 5	5
	Informazione e comunicazione	5
	Art. 6	5
	Soggetti responsabili in ordine all'applicazione del divieto di fumo	5
	Art. 7	6
	Soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le violazioni	6
	Art. 8	6
	Sanzioni	6
	Art. 9	7
	Procedimento sanzionatorio amministrativo	7
	Art. 10	8
	Proventi delle sanzioni amministrative	8
	Art. 11	8
	Entrata in vigore e trasparenza	8
	Art. 12	8
	Disposizioni finali	8
7	PRIVACY	8
8	ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA	8
9	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
10	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'	9
11	DOCUMENTI ALLEGATI	9

12	DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE	9
13	DOCUMENTI ABROGATI.....	9
14	STORIA DEL DOCUMENTO	9
15	ALLEGATO N. 1 – FAC SIMILE VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO.....	10
16	ALLEGATO N. 2 – FAC SIMILE CARTELLONISTICA	11

*** **

2 SCOPO

Disciplina in materia di divieto di fumo. Vedere anche Art.1

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Non applicabile.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito elencati:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”* e s. m. i.;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifica al sistema penale”* e s. m. i.;
- Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1 *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali”* e s. m. i.;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”*;
- Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e s.m.i.;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003, *“Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”*;
- Accordo 16 dicembre 2004 *“Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”*;
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16 Gennaio 2003 n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori”*;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 – Testo unico per la sicurezza sul lavoro”* e s.m.i.;
- Interpello n. 6/2012 del 15 novembre 2012 *“Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro”*;
- Interpello N. 15/2013 del 24 ottobre 2013 *“Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche”*;
- Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 *“Integrazione dell'art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*.

5 CAMPO DI APPLICAZIONE

Vedere all'Art. 3.

6 CONTENUTO

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo all'interno dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, definendo i luoghi in cui vige il divieto, le competenze dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, le sanzioni stabilite per i trasgressori e le relative modalità d'irrogazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedere RIFERIMENTI NORMATIVI).

Art.2

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento viene adottato al fine di disciplinare le modalità attuative della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo in tutti gli spazi utilizzati dall'IRCCS Burlo Garofolo, di seguito denominato Istituto, nonché sui mezzi di trasporto aziendali, ovunque utilizzati, ai sensi della normativa vigente.

2. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di garantire il diritto costituzionale alla salute e la protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività nell'Istituto.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente Regolamento sono:

- evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti nell'Istituto a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- ridurre il numero di fumatori attivi;
- coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo;
- promuovere, attraverso l'informazione e la formazione sui metodi di disassuefazione, azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti nocivi del fumo passivo;
- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo e dal c.d. "fumo di terza mano" (cocktail di tossine derivanti dal fumo che rimangono attaccate ai capelli e ai vestiti);
- mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali dell'Istituto e nelle aree esterne;
- scoraggiare l'uso della sigaretta elettronica o simili;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

3. Tutti gli operatori si impegnano a far sì che l'Istituto sia un luogo di tutela e di promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente Regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare preventivamente colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un soggetto incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Istituto utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Istituto, con particolare attenzione agli accessi, ai percorsi sanitari ed anche agli spazi esterni, ai sensi del D.Lgs. 6/2016.

2. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Istituto o comunque utilizzati per conto di questo.
3. Si applica alle strutture e ai locali dell'Istituto affidati in qualsiasi forma, mediante la stipula di contratti di locazione, comodato d'uso o altri, a gestori esterni di servizi aziendali e non, cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.
4. I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Istituto.
5. Si applica a tutti i locali dell'Istituto, sia di proprietà che nella disponibilità dell'Ente, utilizzati per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le attività, di natura sanitaria o meno, mediante la stipula di contratti di locazione, comodato d'uso o altri.
6. Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato, nonché di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Istituto, compresi pazienti e visitatori.
7. Tutti i dipendenti dell'I.R.C.C.S. sono chiamati ad un comportamento di esempio in tal senso, comprensivo dell'invito al rispetto del divieto verso gli eventuali trasgressori o alla loro segnalazione ai responsabili dell'area dell'applicazione della normativa.
8. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall'Istituto secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

Art. 4

Divieto di fumo

È fatto divieto assoluto di fumare:

- a) in tutti i locali e spazi chiusi dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo;
- b) in tutti gli spazi aperti esterni di pertinenza dell'Istituto;
- c) in tutti i mezzi e autoveicoli dell'I.R.C.C.S.

L'utilizzo della sigaretta elettronica, in attesa di studi ed evidenze scientifiche che ne descrivano l'impatto sulla salute, viene vietato ai dipendenti nei luoghi di lavoro e sconsigliato a tutti i soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, etc).

Art. 5

Informazione e comunicazione

1. La divulgazione dell'informazione concernente il divieto di cui all'articolo precedente avviene mediante affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. Nei locali chiusi dell'Istituto, nei quali si applica il divieto di fumo, devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dai nominativi dei soggetti cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e l'eventuale contestazione delle infrazioni, secondo il modello allegato (Allegato n. 1).
3. In corrispondenza degli accessi alle Palazzine la cartellonistica è limitata alla scritta "VIETATO FUMARE".
4. A bordo degli automezzi dell'Istituto sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo.

Art. 6

Soggetti responsabili in ordine all'applicazione del divieto di fumo

1. Il Direttore Generale è il responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi utilizzati dall'IRCCS Burlo Garofolo. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione della Direzione Sanitaria e del SPPA, che lo coadiuvano nell'individuare le aree di pertinenza

dell'Istituto in cui deve essere applicato il divieto di fumo, nell'identificare i soggetti da designare per la vigilanza sull'osservanza del divieto e nel sovrintendere gli incaricati ex art. 7.

2. Il Direttore Generale provvede, con atto formale recettizio, ad incaricare i soggetti preposti a vigilare sull'osservanza del divieto nonché ad accertare e contestare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito, fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal medico competente dell'Istituto.

3. Al Direttore Generale spetta disporre che i locali chiusi e le aree aperte di pertinenza dell'Istituto siano opportunamente segnalati con appositi cartelli di divieto di fumo, conformi al modello allegato al presente Regolamento (Allegato n. 2).

4. Compete al Direttore Generale accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al comma 2 qualora non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 7

Soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuati dai soggetti nominati dal Direttore Generale con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di divieto di fumo in tutto l'ambito dell'Istituto.

Le aree esterne saranno sottoposte a controllo da parte della Direzione Sanitaria, coadiuvata dal personale del S.P.P.A., dell'URP e del servizio Guardiafuochi.

2. In particolare, i soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di accertare e contestare le violazioni sono tenuti a:

a) vigilare sull'osservanza del divieto di fumare nei luoghi di rispettiva competenza, segnalando particolari situazioni di inosservanza del divieto;

b) partecipare ai momenti di informazione, formazione ed addestramento sulla materia in oggetto, organizzate dall'Azienda Sanitaria competente, ora ASUGI

c) verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica nonché segnalare eventuali anomalie della stessa, richiedendone la sostituzione all'Ufficio competente;

d) procedere alla contestazione delle infrazioni, alla loro verbalizzazione ed alla irrogazione della sanzione, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento e dalla normativa in vigore;

e) trasmettere immediatamente copia del verbale di accertamento e contestazione alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali dell'Istituto.

3. I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo sono dotati di specifici tesserini di riconoscimento per l'esercizio della funzione.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, i soggetti accertatori acquisiscono la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Le attività di accertamento e contestazione sul divieto di fumo nell'Istituto possono essere svolte, a norma di legge, da altri soggetti (Polizia Locale, Forze dell'Ordine in genere, Personale incaricato del Dipartimento di Prevenzione di ASUGI ecc.) che possono comminare sanzioni sia ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, s.m.i., che del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, s.m.i.

Art. 8

Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alle specifiche sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

2. I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, rilevare le violazioni ed irrogare le sanzioni, nel caso non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti alle specifiche sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'infrazione al divieto di fumo, commessa dal personale dell'Istituto con inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente Regolamento, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore, tenendo conto tuttavia dell'eventuale disponibilità dell'operatore sanzionato ad aderire a percorsi di disassuefazione, concordati anche con il Medico Competente.

4. Per quanto previsto al precedente comma, tutte le infrazioni contestate al personale dipendente e convenzionato devono essere comunicate all'Ufficio del Personale competente che accerterà l'afferenza del trasgressore e provvederà alla conseguente segnalazione dell'illecito al dirigente responsabile della struttura, o servizio, presso il quale lo stesso opera per il deferimento disciplinare.

Art. 9

Procedimento sanzionatorio amministrativo

I. Modalità di accertamento e contestazione delle infrazioni.

1. Nei casi di accertamento della violazione del divieto di fumo, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente Regolamento procedono alla redazione del verbale di contestazione sulla base del modello allegato (Allegato n. 1), anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'Istituto o da cittadini.

2. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di fornire i propri dati e fosse impossibile identificarlo in altro modo (ad es. tramite il cartellino stampigliato sulla divisa), i soggetti accertatori sono tenuti a chiamare le Forze dell'Ordine o gli Ufficiali di Polizia locale preposti e competenti al fine di espletare tali accertamenti.

3. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale di contestazione dell'illecito, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale stesso la dicitura "Si rifiuta di firmare il verbale".

4. Dopo aver compilato il verbale di contestazione, in tre copie, il verbalizzante dovrà:

- consegnare al trasgressore copia del verbale stesso. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di ritirare il verbale di contestazione dell'illecito, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale, la dicitura "Si rifiuta di ritirare il verbale";
- inoltrare copia del verbale alla Struttura Complessa alla S. C. Affari Generali e Legali dell'Istituto;
- conservare copia del verbale.

5. Il personale non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

6. La S.C. Affari Generali e Legali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento di cui al comma 4:

- curerà la notificazione del verbale al trasgressore, entro 90 giorni dall'accertamento nelle modalità previste dalla normativa vigente, laddove non sia stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 s.m.i.;
- provvederà all'inoltro all'ASUGI, Dipartimento di Prevenzione, copia del rapporto e della comunicazione di notificazione e ogni altra documentazione presentata, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 s.m.i.

II. Oblazione

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 e dell'art. 7 L.R. F.V.G. 1/1984 s.m.i, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta e con effetto liberatorio, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione cui vanno aggiunte le spese del procedimento (postali).

III. Determinazione e irrogazione della sanzione - Ingunzione di pagamento.

1. Qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, è facoltà dello stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.1/1984 s.m.i., inviare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice alla "autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa" ASUGI - Dipartimento di Prevenzione che, attraverso la Struttura Complessa Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale, sentito l'interessato ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento. In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

2. Avverso l'ordinanza-ingunzione, l'interessato può proporre ricorso davanti alla competente Autorità Giudiziaria, nei tempi e modi stabiliti dalla vigente normativa.

3. Il pagamento della sanzione è effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'Ordinanza-ingunzione dal trasgressore a mezzo di bollettino c/c postale o bonifico bancario intestato all'ASUGI – Servizio Tesoreria, specificando nella causale: "sanzione per violazione divieto di fumo – bollettario n°, verbale n°, del ".

Art. 10

Proventi delle sanzioni amministrative

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni alla normativa sul divieto di fumo, introitati dall'Azienda Sanitaria Regionale di riferimento, ora ASUGI, ai sensi dell'art. 13 L.R. F.V.G. 1/1984 s.m.i nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono dalla stessa utilizzati per sostenere attività di promozione ed educazione sanitaria intese a realizzare le finalità previste dal "progetto regionale per l'eliminazione del consumo di tabacco da ogni struttura delle aziende sanitarie della Regione".

Art. 11

Entrata in vigore e trasparenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua formalizzazione con registrazione nel sistema informatico e assegnazione di un numero di Protocollo Generale.

2. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente ex D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. (art. 12, commi 1 e 2).

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del regolamento medesimo.

7 PRIVACY

Tutti i dati personali sono trattati in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018.

8 ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA

Vedere l'Art. 11.

9 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti autorizzati alla sorveglianza sono a loro volta soggetti a stretta sorveglianza e rotazione da parte della Direzione generale e strategica.

10 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione è registrato nel sistema informatico di Protocollo Generale dell'Istituto, archiviato e conservato agli atti e pubblicato come da punto 7.

La documentazione a supporto dei procedimenti sanzionatori è conservata presso gli uffici preposti alla gestione del personale per un minimo di 5 anni.

11 DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato n. 1 – Fac simile verbale di accertamento illecito amministrativo

Allegato n. 2 – Fac simile cartello Divieto di fumo

12 DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento rientra nelle evidenze documentali da fornire ai gruppi di valutazione degli enti di sorveglianza per dimostrare la conformità alla legislazione vigente sulle pubbliche amministrazioni.

13 DOCUMENTI ABROGATI

Si veda il §STORIA DEL DOCUMENTO.

14 STORIA DEL DOCUMENTO

Di seguito è riportata la storia del documento con le modifiche apportate e lo stato di revisione corrispondente:

DESCRIZIONE	DATA:
PRIMA EMISSIONE – Decreto DG N. 279 Redattori: E. Terpin, A. Samengo	19/12/2002
REVISIONE N. 1 – Decreto DG N. 79 Redattori: M Baglio, Garcia Carolina Beatriz Verificatori: M Liberale, E Danielli, S Russian Approvatori: M Delendi, A Cannavacciuolo, G Canciani	03/03/2005
RIEMMISSIONE N. 2 Redattori: S Russian, E Danielli Verificatori: B Smedile, M Liberale Approvatori: M. Melato, D. Faraguna	19/12/2013
REVISIONE N. 3 Adeguamenti normativi	15/10/2020

15 ALLEGATO N. 1 – FAC SIMILE VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

Art. 1 L. 584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L. 448/2001 - art. 51 L. 3/2003

In data __/__/__, alle ore _____, presso il reparto, servizio _____

il sottoscritto _____ in qualità di funzionario formalmente incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, dà atto di avere rilevato che:

il sig./la sig.ra _____

nato/a il __/__/__ a _____

residente a _____ via _____ n. _____

ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 584/1975, D.P.C.M. 14/11/1985, art.51 Legge 3/2003 in quanto ha fumato:

- nei locali comuni, aperti al pubblico sul luogo di lavoro (ufficio o altro)
 nei locali di degenza altro _____
 la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata.
 la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato:

- _____
 la violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore
 risulta obbligato in solido il Sig. _____

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, per la presente violazione è ammesso, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, per l'importo di:

- € **55,00** pari al doppio del minimo edittale
 € **110,00** pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

Il trasgressore/obbligato in solido è ammesso a pagare l'importo sopra indicato *entro 60 giorni* dalla data di contestazione o di notificazione mediante:

- c/c postale n. 10347342 intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI - Servizio Tesoreria, indicando numero e data del verbale nella causale del versamento
 bonifico bancario all'ASUGI - Servizio Tesoreria: UNICREDIT BANCA S.p.A. - codice IBAN IT 06 X 076010220000010347342 - causale: **"Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative art. 51 della L. 3/2003"**.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione (in via personale o a mezzo notifica) del presente verbale di contestazione, gli interessati possono presentare eventuali scritti difensivi, richieste di audizione e documenti all'ASUGI, Dipartimento di Prevenzione, individuato quale autorità amministrativa competente alla determinazione e irrogazione della sanzione.

Il trasgressore _____ Il verbalizzante _____

RELATA DI NOTIFICA


Copia del presente verbale è stata notificata al trasgressore/obbligato in solido:

- personalmente mediante servizio postale con raccomandata n. _____

Data: _____

Il Ricevente _____ L'incaricato della notifica _____

16 ALLEGATO N. 2 – FAC SIMILE CARTELLONISTICA



migliora il futuro
di mamme e bambini!



con il patrocinio del comune di trieste



NON FUMARE
NELLE AREE MATERNO-INFANTILI